COMUNE DI VARENNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 05.05.2018

Indice

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Destinatari del servizio
Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio
Art. 4 - Servizi diversi dal trasporto scolastico
Art. 5 - Iscrizioni
Art. 6 - Periodo del trasporto. Scioperi, assemblee, variazioni di inizio e termine lezioni
Art. 7 - Sicurezza ai punti di fermata
Art. 8 - Accompagnatori
Art. 9 - Comportamento degli utenti
Art. 10 - Responsabilità del conducente e delle famiglie
Art. 11 - Pagamento del servizio
Art. 12 - Verifica sulla funzionalità del servizio – reclami
Art. 13 - Rapporti con gli Istituti Scolastici
Art. 14 - Rinvio
Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Varenna.
Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni.

Art. 2 – Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a facilitare l'accesso alla scuola da organizzarsi da parte dell'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di renderne massima l'efficacia, in condizioni di sicurezza.
Il servizio di trasporto è rivolto agli abitanti residenti del Comune di Varenna che frequentano le scuole di cui all'art. 1, salvo particolare situazioni di disagio che il Comune si impegna a valutare e risolvere anche con modalità alternative.
Secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni (art. 30 del D.lgs. 267/2000) , il servizio potrà essere erogato anche agli alunni non residenti o domiciliati a Varenna che frequentino la scuola primaria e secondaria di primo grado nel plesso di Bellano.
Sono esclusi dal servizio coloro che non accettano le presenti disposizioni e le scelte operative conformi alla normativa in esso previste.
Il servizio non può essere erogato qualora la famiglia residente nel Comune di Varenna iscriva il figlio ad un plesso scolastico diverso da quello di Bellano**.**

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto o con forma mista di gestione diretta e appalto.
I mezzi di trasporto devono essere conformi ed idonei a quanto stabilito dalla legge.
I conducenti degli autobus o scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Il servizio (percorsi, orari e fermate) viene organizzato annualmente, in base al numero degli utenti e in funzione della dislocazione sul territorio degli stessi. L'Amministrazione Comunale si impegna a soddisfare nella misura massima la domanda di erogazione
Gli orari di passaggio degli scuolabus alle fermate, dipendono dagli orari fissati per l'inizio e la fine delle lezioni e dal numero delle fermate effettuate. Non sono ammessi ulteriori percorsi, se non in deroga per eventi eccezionali e per motivi di sicurezza.

Art. 4 – Servizi diversi dal trasporto scolastico

I mezzi di proprietà comunale potranno essere utilizzati, compatibilmente con il servizio scolastico a cui sono adibiti, anche per i seguenti servizi:

- visite di istruzione, uscite didattiche;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività didattica e ad integrare l'offerta formativa per le quali si rende necessario il trasporto (partecipazione a concorsi, rappresentazioni teatrali, ad attività didattiche con altre scuole, ecc...);
- attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola e/o dal Comune di Varenna.

Art. 5 – Iscrizioni

Il genitore o il tutore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, con il quale si impegna anche a versare la quota di contribuzione fissata dal Comune. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.
Il genitore od il tutore si impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata al momento della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus o, in alternativa, ad indicare altre persone delegate oppure a dare espressa autorizzazione all'alunno ad effettuare il tragitto dalla fermata dello scuolabus al proprio domicilio senza accompagnatore, solo se frequentante la scuola secondaria di primo grado.
L'iscrizione al servizio deve essere inoltrata entro i termini fissati dall'Ufficio preposto all'organizzazione dello stesso. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e su accertata disponibilità del posto.
L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.
Potranno essere accolte domande che prevedano anche la sola andata o solo ritorno su accertata disponibilità del posto al costo stabilito dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe.
Nel caso l'iscrizione avvenga ad anno scolastico già avviato, si procederà ad ammissione su accertata disponibilità del posto.
La quota da pagare farà riferimento al mese in cui è stata prodotta la domanda e sarà determinata in rapporto ai mesi futuri, con incremento di 1/10 della quota annuale.

Art. 6 - Periodo del trasporto - Scioperi, assemblee, variazioni generalizzate di inizio e termine lezioni.

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intera durata dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.
Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).
In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell'ambito della scuola, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard "di inizio e fine lezioni".
Ogni inizio posticipato o dismissione anticipata delle lezioni generalizzato all'intero Istituto scolastico, ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni, dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente all'ufficio comunale competente per l'organizzazione, ove possibile, del servizio con tali orari.
Le variazioni dei percorsi, dei tempi di percorrenza e gli eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari degli autisti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune di Varenna.

Art. 7 - Sicurezza ai punti di fermata.

Lo scuolabus si ferma, di norma, sulla destra della carreggiata stradale, possibilmente al di fuori della sede stradale, in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa.
I tempi di fermata del pulmino sono quelli strettamente necessari alla salita e alla discesa, per evitare rischi e pericoli di sicurezza ai danni dei ragazzi.

Durante lo stazionamento degli alunni alle fermate, si richiede a coloro che esercitano la potestà di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore, da situazioni di potenziale pericolo.
Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.
I genitori, o le persone maggiorenni autorizzate, sono responsabili della presa in carico dei ragazzi al momento dell'arrivo ai rispettivi domicili.
Si richiede ai genitori o a chi ha la patria potestà un comportamento corretto e l'adozione di tutte le cautele, dettate dalla normale prudenza, per evitare ogni eventuale pericolo, in particolare: fare stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata e attendere per la salita che l'autobus sia fermo e abbia aperto le porte, mentre per la discesa si chiede di attendere fino a che l'autobus sia ripartito.
Il genitore o chi ne fa le veci, che per qualsiasi, motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all'autista.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi la discesa dallo scuolabus.

Art. 8 – Accompagnatori

È facoltativa per l'Amministrazione la designazione di un accompagnatore per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.
L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

Art. 9 - Comportamento degli utenti

Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso, in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e cose, in particolare, devono:

- rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita e della discesa, ed in particolare quelle inerenti allo stazionamento in attesa al di fuori della carreggiata, come già indicato nel l'articolo precedente;
- prendere immediatamente posto a sedere, cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni e dell'eventuale personale di vigilanza e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati;
- evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta;
- evitare di gettare oggetti dai finestrini**.**

L'Amministrazione valuterà le informazioni inerenti le violazioni pervenute dal personale di vigilanza, dal conducente, dai genitori degli alunni.
Le sanzioni applicabili alle predette violazioni verranno valutate caso per caso dalla Giunta Comunale e potranno prevedere il richiamo verbale, la sospensione temporanea del servizio, la destituzione dal servizio.

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate previa contestazione all'interessato attraverso colui che ne esercita la patria potestà. Allo stesso dovrà essere dato un termine non inferiore a due giorni per esprimere le sue ragioni.
I danni provocati dagli alunni alla proprietà di terzi ed allo scuolabus devono essere rimborsati dai genitori o da chi ne ha la patria potestà.

Art. 10 - Responsabilità del conducente e delle famiglie

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico o a carico dell'Amministrazione Comunale. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni o i propri delegati, come prescritto dall'art. 5, si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio.
In casi eccezionali, la discesa in fermata diversa da quella solita, potrà essere concessa con richiesta scritta direttamente all'autista e impegnandosi a far ritirare il bambino da un famigliare o un suo delegato alla fermata.
La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.
Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, la famiglia può autorizzare a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità civile e penale in merito. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.
Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro dell'utente, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro verrà preso in consegna dell'Istituto scolastico che provvederà ad avvisare gli Uffici Comunali e la famiglia del bambino.

Art. 11 – Pagamento del servizio

Le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità viene determinata dalla Giunta Comunale.
La retta del trasporto: deve essere corrisposta indipendentemente dalle giornate di utilizzo, dal tragitto, ecc..
La tariffa dovuta dovrà essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati dall'Amministrazione Comunale.
In caso di cessazione dall'utilizzo del servizio, è richiesta una comunicazione tempestiva da inoltrare al competente ufficio comunale.
In caso di mancata disdetta per iscritto, l'utente è tenuto a pagare l'intera quota dovuta dall'atto di iscrizione sino al termine del calendario scolastico.
Il mancato pagamento della retta, in tutto o in parte, nei termini indicati nei commi precedenti, comporta a partire dalla scadenza degli stessi, l'esclusione dal servizio, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente.
La Giunta comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale determina i parametri per la riduzione o l'esenzione totale o parziale della tariffa.
Le agevolazioni tariffarie valgono esclusivamente per i residenti nel territorio del Comune di Varenna.

È demandata alla Giunta Comunale l'eventuale determinazione delle fasce di valore dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) che danno luogo all'esenzione parziale o totale del pagamento del servizio trasporto; in tal caso, coloro che intendano avvalersi dei contributi ridotti o delle esenzioni, in fase di iscrizione al servizio, dovranno presentare anche l'attestazione ISEE.
La domanda di agevolazione tariffaria (riduzione o esenzione) ha validità temporale limitata all'anno scolastico di riferimento.
Il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione (riduzione o esenzione) e la domanda presentata assumerà valore di autocertificazione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del DPR n. 445/2000, art. 4 del D.lgs. n. 109/1998, art. 6 del DPCM n. 221/1999) e, in caso di non veridicità, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000).
Nessun rimborso è dovuto dal Comune di Varenna nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per un periodo inferiore a sette giorni, per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore.

Art. 12 – Verifica sulla funzionalità del servizio – reclami
L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all' Ufficio Comunale che adotterà le eventuali misure correttive e procederanno a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla loro presentazione.

Art. 13 – Rapporti con gli Istituti Scolastici
Copia delle presenti disposizioni e delle eventuali successive variazioni e/o integrazioni verrà consegnata alle autorità scolastiche della scuola dell'obbligo e della materna competenti.

Art. 14 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 15 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore nell'anno scolastico 2018/2019.